

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2623

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIGHETTI, AMADEI GIUSEPPE, AVERARDI, MASSARI,
MONTANTI, NAPOLI, PELLICANI, QUARANTA**

Presentata il 1° ottobre 1965

Norme relative al collocamento obbligatorio degli orfani e vedove di guerra e delle vittime civili di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto la disposizione fondamentale relativa al collocamento obbligatorio al lavoro degli orfani di guerra è quella contenuta nella legge del 12 dicembre 1955, n. 511, che ha depresso la sua barcollante efficacia nel lontano 31 dicembre 1955.

Eccone il testo:

« Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private, previste dal decreto legislativo 4 agosto 1944, n. 453, e dalle successive estensioni e modificazioni di cui ai decreti 5 agosto 1947, n. 884, 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 1815, 16 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, già prorogate con la legge 4 luglio 1950, n. 537, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1955.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni sul divieto di assunzione nelle categorie di personale non di ruolo impiegatizio e salariato da parte delle pubbliche Amministrazioni ».

Come si nota nella legge n. 511 — peraltro scaduta da 9 anni — non veniva fissata alcuna

percentuale di obbligo e l'osservanza di essa era affidata unicamente al criterio incerto della « sensibilità ».

Dopo il breve consolato legislativo (dal 1945 al 1955), com'è noto, numerosi orfani sono pervenuti all'età adulta ed idonea per un'occupazione ma, essendo stata congelata la già timida possibilità d'introdurre costoro nel mondo del lavoro dall'inconcepibile limitazione decretata al 31 dicembre 1955, essi, sono costretti a mendicare dall'altrui « sensibilità » qualche lembo marginale e di ripiego per conquistare faticosamente l'inserimento nei settori produttivi.

Siamo sicuri del sincero e sollecito interessamento del Parlamento per consentire ai figli prediletti di Italia di guardare con serenità il volto della Patria per la quale i padri morirono nella confidenza dell'aiuto alla propria famiglia, certezza che indubbiamente li ha confortati nella loro dedizione al dovere fino al grado eroico e supremo dell'olocausto.

Riteniamo pertanto di poter invocare la sollecita approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Amministrazioni statali, parastatali e periferiche, gli Enti pubblici, centrali e periferici, gli Enti locali, le Aziende municipalizzate e private hanno l'obbligo di riservare in favore degli orfani, vedove di guerra e vittime civili di guerra il 5 per cento dei posti disponibili o che si rendano vacanti all'inizio o nel corso di ciascun anno.

ART. 2.

Le assunzioni saranno subordinate all'accertamento del possesso della idoneità e dei titoli richiesti per l'impiego a cui aspirano le categorie indicate dall'articolo 1 e i relativi posti verranno attribuiti senza concorso, con l'osservanza delle vigenti norme che regolano la materia.

ART. 3.

Nel caso che gli orfani di guerra assunti in servizio risultino anche in possesso della qualifica di invalido o mutilato di guerra, le Amministrazioni assuntrici sono tenute a considerare un'unica classificazione da attribuire loro per la conseguente assegnazione — ai fini della copertura delle aliquote di legge — tra gli orfani di guerra oppure tra gli invalidi o mutilati di guerra.

ART. 4.

Qualora gli Enti pubblici e privati di cui all'articolo 1 contravvengano all'adempimento delle disposizioni che precedono, dovranno corrispondere per ogni omessa assunzione un'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000.

La somma ricavata andrà a formare un fondo di solidarietà nazionale a favore delle medesime categorie.

ART. 5.

Ogni altra disposizione di legge che contrasti con la presente s'intende abrogata.

ART. 6.

Il Ministero del lavoro, mediante i suoi organi ispettivi, è tenuto all'accertamento pe-

riodico dell'inadempienza alle disposizioni indicate dagli articoli precedenti, obbligandone la perfetta osservanza.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.